

Tutela Legale – CONVENZIONE Consiglio Nazionale del Notariato

Copertura Tutela Legale

Direzione Tecnica Danni

Polizza n. 2025032602495

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di GLOSSARIO			Pag. 3
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE		SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 5
		SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 11
		SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 12
		SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 13
COME FUNZIONA L'ASSICURAZIONE		SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 14
		SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 17
		SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 17
		SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 19
		Sezione 9 - A chi è rivolta questa polizza?	Pag. 19
		SEZIONE 10 - Come presentare i reclami?	Pag. 20
		SEZIONE 11- Altre informazioni	Pag.20
ALLEGATO NORME DI LEGGE (CODICE CIVILE)			Pag. 22

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

Aderente il soggetto che aderisce alla polizza Convenzione mediante sottoscrizione di apposito Certificato.

Assicurato: il soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Certificato di adesione: il documento mediante sottoscrizione del quale si aderisce alla polizza Convenzione, selezionando l'opzione di copertura prescelta.

Contraente: il soggetto che stipula e sottoscrive la polizza Convenzione

Fase giudiziale: la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria

Fatto illecito: l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Nucleo familiare: l'Assicurato, il coniuge o convivente more uxorio, i figli ed eventuali ulteriori persone conviventi, anche se non risultanti dallo stato di famiglia anagrafico.

Periodo di tolleranza: il numero di giorni durante i quali la copertura assicurativa continua ad operare anche se l'aderente non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

Premio: la somma di denaro pagata dall'assicurato come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reato: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa

Spese di giustizia: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

Spese di soccombenza: le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa

Vertenza: il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, Reale Mutua, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato e del perito per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **fino ad un massimo di € 3.000 per sinistro;**
- spese per indennità di trasferta del legale incaricato;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, se obbligatoria; se la mediazione non è obbligatoria le spese saranno in garanzia previa comunicazione ad Arag e sua autorizzazione;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese per accertamenti economici e finanziari su persone ed enti;
- compensi dell'avvocato quando l'Assicurato sia assunto come testimone in un procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.**

Art. 1.2 – ASSICURATI

Sono assicurati:

- 1) relativamente all'ambito della copertura professionale, il Notaio o lo Studio Notarile Associato che ha aderito alla convenzione, i praticanti, i tirocinanti, i familiari del Notaio che collaborano nell'attività, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro e gli altri collaboratori professionali;
- 2) relativamente all'ambito della vita privata: il Notaio, i componenti del nucleo familiare anche se non risultanti dal certificato di stato di famiglia, eventuali ulteriori persone conviventi;
- 3) nel caso in cui sia sottoscritta l'estensione nel certificato di adesione e versato il relativo premio, esclusivamente in ambito professionale/istituzionale:
 - il notaio in qualità di membro dei Consigli Notarili Distrettuali;
 - il notaio in qualità di membro del Consiglio Notarile Nazionale;
 - il notaio in qualità di membro delle Commissioni Regionali di Disciplina;
 - il notaio in qualità di ispettore contabile, ai sensi della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'aderente.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri relativi all'attività professionale e, nel caso in cui sia sottoscritta l'estensione nel certificato di adesione e versato il relativo premio, istituzionale del Notaio e, laddove specificato in polizza, per fattispecie inerenti alla vita privata dell'assicurato, dei propri familiari e conviventi anche se non risultanti dal certificato di stato di famiglia.

Art. 1.4 – GARANZIA BASE

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti e processi penali per delitti colposi o per contravvenzioni – compresa la fase prodromica prima della formulazione ufficiale della notizia di reato – anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Sono inoltre coperte le spese di difesa sostenute fino alla data del decesso dell'assicurato, solo in assenza di condanna definitiva per dolo.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati di cui all'art. 1.2 Assicurati punto 1) e 3).

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti e processi penali per delitti dolosi – compresa la fase prodromica prima della formulazione ufficiale della notizia di reato – anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia **opera se:**

- **l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato;
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo;
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.**

Sono inoltre coperte le spese di difesa per l'attività difensiva sostenuta fino alla data del decesso dell'assicurato, solo in assenza di condanna definitiva per dolo.

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione/proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo o patteggiamento, **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati di cui all'art. 1.2 Assicurati punto 1) e 3).

3. pacchetto sicurezza

In materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in materia di **sicurezza alimentare** e in materia di **tutela dell'ambiente** sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti e processi penali per delitti colposi o per contravvenzioni,
- **in procedimenti e processi penali per delitti**. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata. La garanzia opera se:
 - l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
 - il reato è derubricato da doloso a colposo;
 - il procedimento o il processo è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - il procedimento o il processo si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

Sono inoltre coperte le spese di difesa per l'attività difensiva sostenuta fino alla data del decesso dell'assicurato, solo in assenza di condanna definitiva per dolo.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione/proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo o patteggiamento, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG;

- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie **e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**.

In materia di **protezione dei dati personali** sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti e processi penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti e processi penali per delitti dolosi, **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, **il procedimento o il processo è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento o il processo si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti** (patteggiamento) o **il reato si estingue per prescrizione**.

Sono inoltre coperte le spese di difesa per l'attività difensiva sostenuta fino alla data del decesso dell'assicurato, solo in assenza di condanna definitiva per dolo.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

- per resistere **a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie **e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**;
- per i reclami all'autorità competente, ivi compresi i ricorsi in autotutela amministrativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ed ogni altra forma di tutela che non comprenda l'accesso alla Giustizia amministrativa o civile.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico dell'aderente.

In materia di **responsabilità amministrativa di società e degli enti** sono coperte le spese sostenute:

- dall'aderente in procedimenti e processi di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie **e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dell'aderente, per la difesa nei procedimenti e processi penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento o il processo è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento o il processo si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti** (patteggiamento) o **il reato si estingue per prescrizione**.

Sono inoltre coperte le spese di difesa per l'attività difensiva sostenuta fino alla data del decesso dell'assicurato, solo in assenza di condanna definitiva per dolo.

Non sono coperte le spese sostenute **nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**;

In materia di **antiriciclaggio** (D.Lgs. 231/07) sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti e processi penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti e processi penali per delitti dolosi, **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento o il processo è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **il procedimento o il processo si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti** (patteggiamento) o **il reato si estingue per prescrizione**.

Sono inoltre coperte le spese di difesa per l'attività difensiva sostenuta fino alla data del decesso dell'assicurato, solo in assenza di condanna definitiva per dolo.

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**;

- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie **e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**.

Le prestazioni di cui al presente punto operano per sinistri insorti con il compimento da parte delle autorità competenti del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine che abbia dato origine al provvedimento medesimo (sempreché la violazione della norma che ha dato origine al provvedimento sia sconosciuta al Notaio al momento della sua prima adesione alla convenzione). Pertanto, qualora sia prevista una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, Reale Mutua garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad es. attraverso la presentazione di memorie), comprese le ispezioni e i controlli antiriciclaggio.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati di cui all'art. 1.2 Assicurati punto 1) e 3) e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico dell'aderente.

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'aderente.

4. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, comprese quelle connesse alla costituzione di parte civile nel procedimento penale e all'intero procedimento dinanzi al Giudice penale o dinanzi al giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p. e altre norme simili presenti e future.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati di cui all'art. 1.2 Assicurati.

5. vertenze con i fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).**

La presente prestazione opera con un massimale pari ad € 15.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Notaio o dallo Studio Notarile Associato che ha aderito alla convenzione**

6. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

La presente prestazione è operante altresì per l'immobile dove l'assicurato ha la propria residenza e gli altri immobili di proprietà e direttamente utilizzati dai membri del nucleo familiare risultanti da certificato di stato di famiglia.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati di cui all'art. 1.2 Assicurati.

7. rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro dell'aderente o che sostengano di aver effettuato prestazioni tali da aver diritto a tale iscrizione.

La presente prestazione opera con un massimale pari ad € 5.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Notaio o dallo Studio Notarile Associato che ha aderito alla convenzione.**

8. provvedimenti disciplinari

Sono coperte le spese sostenute per il procedimento disciplinare davanti alla Commissione Regionale di Disciplina, e successive fasi di impugnazione dinanzi al giudice competente.

La presente prestazione opera con un massimale pari ad € 15.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.

Qualora il procedimento disciplinare origini da reato o violazione amministrativa coperti dalla presente polizza con massimale di importo maggiore, opera il massimale più favorevole per l'Assicurato.

Oltre al Notaio e ai suoi collaboratori, sono assicurati anche i collaboratori già assicurati, ma non più alle dipendenze del Notaio, purché il Notaio acconsenta alla garanzia assicurativa.

9. circolazione

Sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti e processi penali per delitti colposi o contravvenzioni
- per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi
- per l'opposizione a sanzioni amministrative di ritiro, revoca o sospensione della patente derivanti da incidente stradale;
- per il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo derivante da incidente stradale;
- per controversie contrattuali relative ai veicoli di proprietà se il valore in lite è pari o superiore ad € 200

connesse alla circolazione stradale di veicoli di proprietà dell'assicurato o di un membro del nucleo familiare, anche non risultante da certificato di stato di famiglia. La copertura è estesa ai casi in cui gli assicurati siano conducenti autorizzati del veicolo o trasportati in qualsiasi mezzo pubblico o privato.

La garanzia opera anche nel caso in cui sia contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Se non è previsto diversamente, **la garanzia non opera per i sinistri relativi a:**

- a. casi in cui **il conducente non è abilitato alla guida del veicolo**
- b. casi in cui **il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria**, salvo il caso in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati

- c. casi in cui il veicolo è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione
- d. casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza
- e. casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica.
- f. casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza
- g. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI

Art. 1.5 GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali sono operanti se previsto nel certificato di adesione e versato il relativo premio.

A – CONTROVERSIE CONTRATTUALI PER ONORARI GIA' CORRISPOSTI DAL CLIENTE

A parziale deroga dell'art. 2.2 Esclusioni lett. m), sono coperte le spese sostenute per resistere a richieste formulate da parte di terzi clienti del notaio o dello studio notarile associato per ripetere dall'assicurato l'onorario e le anticipazioni in precedenza già completamente pagati a seguito di prestazioni eseguite dal notaio.

La prestazione opera esclusivamente a titolo di rimborso in caso di provvedimento giudiziale passato in giudicato con esito favorevole nel merito al notaio. Sono escluse tutte le altre ipotesi di definizione della controversia.

La presente garanzia viene prestata per due denunce per anno assicurativo.

La presente garanzia opera esclusivamente a titolo di rimborso con un massimale pari ad € 10.000,00 per caso assicurativo.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'aderente.**

B – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, **ARAG rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.**

ARAG non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dall'aderente.**

 SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?**Art. 2.1 – SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA**

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, Reale Mutua **non copre** le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario per la parte eccedente il limite di spesa garantito pari a € 3.000 per sinistro
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria, salvo siano state preventivamente autorizzate da ARAG
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese non concordate con ARAG
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte

Reale Mutua inoltre **non copre** le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nella polizza non è previsto diversamente, **le garanzie non operano per sinistri relativi a:**

- a. diritto di famiglia, successioni o donazioni
- b. materia fiscale o amministrativa
- c. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- d. danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici
- e. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- f. diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust
- g. fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie
- h. compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci
- i. affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda
- j. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche

- k. fatti dolosi degli assicurati
- l. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- m. prestazioni di servizi effettuate dall'aderente nell'esercizio della sua attività
- n. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare
- o. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti
- p. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare
- q. attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti
- r. attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori
- s. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- t. adesione ad azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa
- u. difesa penale per abuso di minori
- v. immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati



SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – LIMITI DI COPERTURA

Reale Mutua tiene indenne l'assicurato sino al massimale di € 100.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Restano fermi i seguenti sottolimiti:

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.** (Art. 1.1)
2. **Nel caso di società tra professionisti non sono considerati assicurati i soci investitori**
3. **Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'aderente**
4. La garanzia pacchetto sicurezza **copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta).** (Art. 1.4 – punto 3)
5. La garanzia vertenze con i fornitori **copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento). La prestazione, inoltre, opera con un sottomassimale pari a € 15.000 per sinistro senza limite annuo.** (Art. 1.4 – punto 5)
6. La garanzia provvedimenti disciplinari **opera con un sottomassimale pari a € 15.000 per sinistro senza limite annuo.** (Art. 1.4 – punto 8)
7. La garanzia rapporti di lavoro **opera con un sottomassimale pari a € 5.000 per sinistro senza limite annuo.** (Art. 1.4 – punto 7)
8. La garanzia vertenze con i fornitori nella circolazione stradale **copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).** (Art. 1.4 – punto 9)
9. La garanzia opzionale vertenze con i clienti per onorari già pagati opera a titolo di rimborso fino ad un massimale di € 10.000 per sinistro e con il limite di due denunce per anno assicurativo. (Art. 1.4 – punto A)

10. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, **le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio** (Art. 3.2)

Art. 3.2 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, **le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni
- delitti dolosi
- dissequestro
- danni causati in materia di protezione dei dati personali
- danni subìti
- vertenze con i fornitori
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- rapporti di lavoro

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali
- accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti
- provvedimenti disciplinari
- responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto
- vertenze con i clienti

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

COME FUNZIONA L'ASSICURAZIONE



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO

1. Nei delitti dolosi:
 - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG**
 - **l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva**
2. Nella fase di denuncia del sinistro:
 - **la denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente al Broker nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio. Tale termine è esteso da 24 a 36 mesi nel caso in cui l'Assicurato abbia aderito alla presente convenzione per almeno 36 mesi consecutivi.**
 - **l'assicurato ha l'obbligo di informare il Broker in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative**
 - **l'aderente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale**
3. Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità **delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**
4. **L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese** che sono state sostenute da ARAG:
 - se ha diritto di recuperarle dalla controparte
 - **nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo**
5. **L'assicurato ha l'obbligo di comunicare a Reale Mutua e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese**

Art. 5.2 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata **tempestivamente al Broker nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it

L'assicurato ha l'obbligo di informare il Broker in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Assicurato/aderente.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione **e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

In caso di morte dell'assicurato, in assenza di condanna definitiva per dolo, ARAG paga direttamente i compensi del professionista incaricato.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte

- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione/proscioglimento o di derubricazione del reato da doloso a colposo

Art. 5.5 – DISACCORDO CON REALE MUTUA O ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e Reale Mutua o ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 5.6 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'aderente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione della copertura assicurativa.

Reale Mutua, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio, Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'aderente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'assicurato ha l'obbligo di comunicare a Reale Mutua e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.



SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del certificato di adesione e al rinnovo della stessa.

Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione. Se l'assicurato non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa continua ad operare per il periodo di tolleranza indicato nel modulo di polizza; alla scadenza di questo periodo la copertura assicurativa rimane

sospesa e riprende ad operare dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza prevista nel modulo di polizza.

Se l'assicurato non paga le rate di premio successive alla prima, Reale Mutua può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.

È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

La presente polizza Convenzione ha la durata indicata nel modulo di polizza e si rinnova tacitamente di 1 (un) anno in mancanza di disdetta.

Art. 7.2 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Notaio o Studio Notarile interessato alla presente assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker, a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita scheda di adesione predisposta dal Broker.

In caso di prima adesione alla polizza la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24.00 dalla data di spedizione o trasmissione del certificato di adesione purché venga allegata copia del bonifico bancario.

Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 45 giorni dalla data di scadenza indicata sul certificato di adesione, purché l'aderente o i suoi eredi abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.

La durata della copertura sarà quella riportata nel certificato di adesione, senza essere soggetta a tacito rinnovo.

Art. 7.3 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi **3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi; se la polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza. In questo caso **l'aderente ha l'obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.**

Art. 7.4 – INSORGENZA DEL SINISTRO

Il sinistro si intende insorto:

a) nel caso in cui l'Assicurato voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno (Assicurato parte attiva della richiesta), nel momento in cui si verifica il primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente connessa e adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

b) In caso di procedimenti contro l'Assicurato (Assicurato parte passiva della richiesta) per reati colposi, contravvenzionali, illeciti amministrativi, procedimenti disciplinari ed in tutti gli altri casi garantiti in polizza, diversi da quelli di cui alle successive lettere c) e d), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato viene informato dalle Autorità o dagli Organi disciplinari dell'esistenza di un accertamento o di un'indagine a suo carico o, in tutti gli altri casi, quando riceve la prima contestazione scritta dalla controparte, sempre che il reato contestato e/o la violazione di norme che hanno dato l'avvio all'indagine penale, al procedimento disciplinare o alle contestazioni siano sconosciuti al Notaio al momento della sua prima adesione alla polizza.

Lo stesso principio si applica in caso di rinnovo dell'adesione a seguito di interruzione alla stessa per uno o più anni.

c) Procedimenti contro l'Assicurato per reati dolosi: il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a violare obblighi giuridici o norme di legge.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

Qualora nel corso del procedimento venga dimostrata - tramite sentenza passata in giudicato o con decreto di archiviazione - l'assenza di dolo da parte dell'Assicurato, il sinistro risulterà insorto secondo quanto previsto al precedente punto b) e la Società provvederà al rimborso delle spese legali. Resta fermo per l'Assicurato l'obbligo di denuncia.

d) Per l'assistenza ai testimoni, il sinistro si considera insorto con l'invito notificato all'Assicurato dall'Autorità o dalla Polizia Giudiziaria a rendere l'interrogatorio, quale persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso (art. 197 bis, 210 e 377 c.p.p.).

Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell'Assicurazione di cui all'art.6, e salvo dove diversamente previsto, le garanzie della presente polizza sono operanti per i sinistri insorti dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'adesione.

Per il Notaio che ha aderito alle precedenti polizze di tutela legale in Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato e ha continuato la copertura senza interruzione, l'assicurazione vale anche per Controversie derivanti da presunte e/o reali violazioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenute a partire dal 01.02.2002, purché sconosciute all'Assicurato al momento della sua prima adesione.

Art. 7.5 – CESSAZIONE DELLA COPERTURA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

La copertura cessa di diritto in caso di inabilitazione o interdizione dell'Assicurato. Dalla cessazione della copertura stessa consegue la liberazione di Reale Mutua da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

La cessazione dell'attività professionale per motivi diversi rispetto a quelli indicati al comma precedente non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di adesione.

**SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?****Art. 8.1 – DISDETTA DELLA POLIZZA CONVENZIONE**

La polizza può essere disdetta **mediante lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti inviati almeno 30 (trenta) giorni** prima della scadenza prevista nel modulo di polizza.

SEZIONE 9 - A chi è rivolta questa polizza?

Al singolo Notaio o allo Studio Notarile membro del Consiglio Nazionale del Notariato Contraente e aderente al presente contratto assicurativo.

SEZIONE 10 - Come presentare i reclami?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

All'IVASS

SEZIONE 11- Altre informazioni**Art.11.1 ONERI FISCALI**

Il premio è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'aderente.

Art. 11.2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.11.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana in calce al presente contratto assicurativo.

Art.11.4 CLAUSOLA BROKER

La remunerazione del broker è posta per intero a carico di Reale Mutua, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel "Contratto per l'Affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa del CNN e dei Notai Italiani" stipulato il 30.04.2024.

In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della/e Società aggiudicataria/e;
- Reale Mutua aggiudicataria si impegna a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza costi aggiuntivi, quali commissioni, emolumenti o costi amministrativi di qualsivoglia natura, inerenti il presente contratto, e la sua successiva gestione, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.
- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, Reale Mutua certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, comprese società del gruppo o ad esso riconducibili, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto e in ogni caso la riduzione del premio maggiorato ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto Broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti di Reale Mutua e viceversa.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art.118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 54 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Reale Mutua, inoltre, riconosce che il pagamento del premio al Broker è liberatorio per l'aderente.

ALLEGATO NORME DI LEGGE (CODICE CIVILE)

ART. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 – Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 – Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto

dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 – Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 – Assicurazione parziale.

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1912 – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

ART. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

APPENDICE DI VARIAZIONE	
e/o per il ramo	
FURTI	☐
FURTI INCENDIO	☐
INCENDIO	☐
CRISTALLI	☐
GUASTI	☐
TUTELA LEGALE	☒
R.C.D.	☐
INFORTUNI	☐
MALATTIE	☐
GLOBALE FABBRICATI	☐
TRASPORTI	☐

PROF.	80052590587	RIF. CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
ATTO TEMP.	NO	REG. PREMIO
Si/no	Si/no	NO
SIREN.		PREMIO
02600		PRIMA RATA
T. PROD.	CODICE RISCHIO	PREMIO
	69999	RATE
		SUCCESSIVE

AGENZIA DI	COD. AGENZIA	RAMO	N. POLIZZA	SUBAGENZIA
ROMA GERENZA	699	3	2025/03/2602495	185
CONTRAENTE, AL QUALE VIENE CONFERMATO, A NORMA DELLO STATUTO SOCIALE, LA QUALIFICA DI SOCIO				
COGNOME	CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO			
NOME				
INDIRIZZO	VIA FLAMINIA 160			
LOCALITA'	ROMA			
			C.A.P.	196
COASSICU-RAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL	DELEGATARIA
IN PARTE		AGENZIA	RAMO	N. POLIZZA
PREMIO + A.G./A.U. DI POL.		PAGATO AL		
SOSTI-TUISCE LE POLIZZE				
si/no				
DECORRENZA CONTRATTO/ATTO	SCADENZA CONTRATTO/ATTO	PRIMA SCADENZA SUCCESSIVA	RATEAZIONE	
01 05 2026	01 05 2027	01 05 2027	X 1 2 3 4 6 9 0	
g m A	g m A	g M A	Ann. Sem. quad. trim. bim. Men. unica	
ADEG. AUTOM.	VINCOLO	TAC. RINNOVO	RESCINDIBILE	POLIZZA COLLEGATA
NO	NO	SI	NO	INCASSATO AL
si/no	si/no	si/no	si/no m a	Anno Ramo N. Polizza %
0,00	0,00	0,00	//	0,00
PREMIO NETTO	A.G./A.U.	P.NETTO + A.G./A.U.	DIRITTI	IMPOSTA
0,00	0,00	0,00	//	0,00
		TOTALE DA PAGARE		
		0,00		

TUTELA LEGALE
APPENDICE DI VARIAZIONE

CON LA PRESENTE APPENDICE, SI PROCEDE AL RINNOVO CONTRATTUALE 01/05/2026 - 01/05/2027, ALLE CONDIZIONE ALLEGATE CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI POLIZZA.
FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Societa Reale Mutua di Assicurazioni
GERENZA ROMA
Inzerello

ROMA, 28-mag-26

S.B.

